



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Deliberazione n. 361

In data 20/12/2023

OGGETTO: VALUTAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 15, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO PER L'USO DEL DEMANIO MARITTIMO DELLE ISTANZE DI ASSEGNAZIONE COMPENDEI/LOTTI DIFFERENTI DA QUELLI APPROVATI. INDIRIZZO DI PROCEDERE CON L'AVVIO DEI BANDI AI SENSI DELL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO E CON IL DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI SCADENZA DELLE CONCESSIONI.

L'anno 2023, addì 20, del mese di Dicembre, alle ore 16:00 nella residenza Municipale, su convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano presenti e visivamente identificati:

Cognome e Nome		Presente/Assente
Maurutto Flavio	Sindaco	Presente
Grosseto Pier Luigi	Vice Sindaco	Presente in videoconferenza
Zuppichin Elena	Assessore	Presente
Driusso Robertino	Assessore	Presente
Biasin Nicolino	Assessore	Presente
Colusso Vio Selena	Assessore	Presente

N. Presenti 6 N. Assenti 0

Assiste alla seduta, in sede, la dott.ssa Tamara Plozzer, Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Flavio Maurutto, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: VALUTAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 15, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO PER L'USO DEL DEMANIO MARITTIMO DELLE ISTANZE DI ASSEGNAZIONE COMPENDEI/LOTTE DIFFERENTI DA QUELLI APPROVATI. INDIRIZZO DI PROCEDERE CON L'AVVIO DEI BANDI AI SENSI DELL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO E CON IL DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI SCADENZA DELLE CONCESSIONI.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- il “*Codice della Navigazione*” approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, e ss.mm.ii.;
- il “*Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione*” approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;
- il D. Lgs 31 marzo 1998 n. 112 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;
- la legge regionale n. 33/2002 “*Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo*”;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti in particolare:

- la legge 5 agosto 2022 n. 118 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021);
- il decreto-legge 28 dicembre 2022 n. 198, conv. nella legge 24 febbraio 2023 n. 14, di modifica la predetta legge n. 118/2022;
- la legge della Regione Veneto 4 novembre 2002, n. 33 “TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO, che trasferisce ai comuni, nel cui territorio sono comprese le aree demaniali marittime, la funzione amministrativa per il rilascio, il rinnovo e ogni modificazione inerente alle concessioni demaniali marittime, in conformità alle leggi dello Stato e della Regione ed ai contenuti del piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo.
- il vigente Piano Particolareggiato dell’Arenile, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29.06.2021;
- il vigente “Regolamento per l’uso del demanio marittimo”, approvato con deliberazione C.C. n. 7/26.1.2023 e s.m.i.;

Premesso che:

- nel Comune di San Michele al Tagliamento sono presenti numerose attività turistico-ricreative che si svolgono su suolo e specchi acquei demaniali, in forza di titoli concessori rilasciati ai sensi dell’art. 36 cod. nav., che, negli anni, sono stati rinnovati, in coerenza con le disposizioni adottate dal legislatore italiano, il quale è reiteratamente intervenuto mediante proroghe *ex lege* del termine di scadenza delle concessioni, da ultimo fino al 2033 (cfr. l’art. 1, commi 682 e 683, della l. n. 145/2018);
- il Comune, in particolare, con determinazione Dirigenziale n. 937/10.12.2020, aveva preso atto di tale ultima disposizione legislativa ed effettuato la ricognizione delle concessioni/autorizzazioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative oggetto di proroga sino al 2033 e provveduto a formalizzarne l’estensione;

- le sentenze nn. 17 e 18 in data 9 novembre 2021 del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria hanno, tuttavia, statuito la contrarietà al diritto unionale delle norme di legge nazionali contenenti proroghe *ex lege* delle vigenti concessioni demaniali marittime rilasciate in assenza di procedure pubbliche e trasparenti, pur non sottraendosi dal dare atto della complessità della situazione verificatasi per enti concedenti e soggetti concessionari, complessità determinata appunto da norme illegittime adottate dal nostro legislatore.
- in tale occasione, al fine di superare la situazione di *impasse* così determinatasi, il Consiglio di Stato ha ritenuto di poter “salvare” dalla sanzione di illegittimità euro-unitaria i titoli concessori allora in essere - con ciò posticipando l’operatività degli effetti delle sentenze stesse - ma solo fino al 31 dicembre 2023, data oltre la quale nessuna possibile giustificazione rispetto alle restrizioni alle libertà fondamentali previste dal Trattato FUE sarebbe stata da ritenersi fondata. Tale tesi ha, peraltro, trovato sostegno nel principio per cui è onere non solo del Giudice amministrativo, ma anche e soprattutto delle articolazioni dello Stato (ivi compresi i Comuni) disapplicare norme di legge non conformi a disposizioni e principi del diritto dell’Unione Europea aventi effetto diretto nell’ordinamento italiano.
- i principi enucleati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sono stati recepiti anche dal legislatore, il quale ha dedicato alla materia apposite disposizioni della *«legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»* (l. n. 118 del 5 agosto 2022). In particolare, nella originaria formulazione della l. n. 118/2023:
 - l’art. 3, comma 1, confermava l’efficacia fino al 31 dicembre 2023 delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo oggi in essere sulla base di proroghe o rinnovi disposti ai sensi della menzionata l. n. 145/2018 e del d.l. n. 104/2020, abrogando per il resto integralmente tutte le disposizioni di legge già ritenute incompatibili con il diritto UE da parte dell’Adunanza Plenaria;
 - l’art. 3, comma 3, prevedeva la possibilità per le Amministrazioni competenti, «in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all’espletamento della procedura stessa», di differire la data di scadenza delle concessioni in essere «per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024»;
 - il successivo art. 4, oltre a fissare una serie di principi e criteri direttivi, prevedeva una delega al Governo ad adottare, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della medesima l. n. 118/2022, uno o più decreti legislativi volti *«a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro, con esclusione delle concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate alla cantieristica navale, all’acquacoltura e alla mitilicoltura»*, con conseguente abrogazione di tutte le disposizioni con essi incompatibili;
 - tale disposizione è rimasta inattuata da parte del Governo che, con d.l. n. 198/2022 poi convertito in l. n. 14/2023, ha anzi prorogato di un ulteriore anno tutti i termini previsti nel menzionato art. 3 della l. n. 118/2022, prevedendo altresì (i) un generale *«divieto agli enti concedenti di procedere all’emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni e dei rapporti di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a) e b) ... fino all’adozione dei decreti legislativi »* previsti allo stesso articolo 4 della legge 118/2022 (cfr. il vigente art. 4, comma 4-bis, della l. n. 118/2023); (ii) che *«le concessioni e i rapporti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 agosto 2022, n. 118, continuano in ogni caso ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori»* (art. 10-quater, comma 3, d.l. n. 198/2022, inserito in sede di conversione).

- quanto all'ulteriore periodo di proroga riconosciuto dal d.l. n. 198/2022, si è pronunciato il Consiglio di Stato con sentenza n. 2192 del 1° marzo 2023, evidenziando che *«anche la nuova norma contenuta ... nel D.L. 29/12/2022, conv. in L. 24/2/2023, n. 14, che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, si pone in frontale contrasto con la sopra richiamata disciplina di cui all'art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE, e va conseguentemente disapplicata da qualunque organo dello Stato»*.
- quanto, invece, al divieto di procedere all'emanazione di nuovi bandi in assenza delle linee guida normative, con parere motivato trasmesso allo Stato italiano in data 16 novembre 2023 la Commissione Europea ha espressamente evidenziato che *«adottando la legge 14/2023, il legislatore italiano riproduce le misure precedenti e mantiene la validità delle 'concessioni balneari' in contrasto con il diritto dell'Unione»*. Anche per tale ragione, la Commissione ha invitato la Repubblica italiana a conformarsi a principi euro-unitari attraverso l'esperimento di procedure pubbliche e trasparenti per l'assegnazione del demanio marittimo.

Ricordato che il Comune di San Michele al Tagliamento (con la località di Bibione), secondo lo studio *«La ricchezza dei comuni turistici - Ranking secondo la creazione di valore aggiunto»*, preparato da Sociometrica elaborando i dati Istat e pubblicato nel Sole 24 ore del 24.02.2023, si colloca:

- al settimo posto a livello nazionale, con un PIL turistico di oltre 1,27 miliardi di euro;
- al primo posto tra i Comuni con la più alta intensità di turismo con popolazione compresa fra i 10mila e i 30mila abitanti, con un numero di presenze pro-capite sulla popolazione residente pari a 49.321,33;

Atteso che la misura del valore aggiunto è la dimostrazione sintetica di quanto ciascun Comune contribuisca alla formazione della ricchezza turistica e di qui, in generale, alla ricchezza nazionale;

Atteso altresì che la capacità del turismo di creare imprese, lavoro e garantire una situazione di benessere economico che coinvolge l'intera comunità, in particolare dove il fenomeno è più intenso come nel Comune di San Michele al Tagliamento;

Dato atto che la stabilità e la certezza nei rapporti giuridici tra privati concessionari e Pubblica Amministrazione costituisce una condizione imprescindibile per garantire anche sviluppo e investimenti in un comparto di interesse strategico per il territorio;

Considerato che, nell'incertezza normativa generale vigente in materia di concessioni demaniali marittime e in attesa di interventi legislativi tutt'oggi insussistenti, il Comune di San Michele al Tagliamento, al fine di dare attuazione ai principi sopra descritti e non incorrere in violazioni del diritto UE nei procedimenti di propria competenza, ha approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/26.01.2023 il Regolamento per l'uso del demanio marittimo il quale reca una specifica disciplina delle procedure selettive per il rilascio delle concessioni demaniali marittime da effettuarsi nel rispetto dei principi unionali di pubblicità, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità, economicità, efficacia, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Dato atto che la Giunta comunale, ai sensi dell'art. 13, comma 3, e art. 15, comma 2, del Regolamento comunale per l'uso del demanio marittimo:

- con Deliberazione n. 79/30.03.2023 ha provveduto alla individuazione dei primi quattro compendi/lotti relativi alle aree non concessionate e/o il cui titolo concessorio era di imminente scadenza;
- con Deliberazione n. 217/02.08.2023 ha reso parere positivo in ordine ai compendi di cui alle istanze pervenute per l'assegnazione in concessione delle aree demaniali relative ai compendi dalla lett. A) alla lett. F), nonché provveduto alla seconda individuazione dei compendi/lotti da concessionare dalla lett. G) alla lett. Z);
- con Deliberazione n. 266/21.09.2023 ha provveduto ad apportare alcune modifiche ed integrazioni ai compendi/ lotti individuati con la precedente deliberazione n. 217/2023;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1366/06.12.2023 con la quale il Servizio Demanio ha effettuato la ricognizione dello stato delle procedure selettive in corso per l'assegnazione in concessione demaniale marittima dei compendi/lotti approvati dalla Giunta comunale con le succitate deliberazioni;

Dato atto che, con riferimento ai compendi da A) a F) è già avvenuta la pubblicazione ai sensi dell'art. 14, comma 3, del Regolamento delle istanze pervenute e che:

- nel termine fissato sono pervenute domande in concorrenza con riferimento ai compendi A), B), C), E) ed F), per i quali, ai sensi degli artt. 14, comma 9 e 21 del Regolamento, dovrà essere nominata la commissione giudicatrice che procederà all'apertura delle buste pervenute in seduta pubblica ed alla successiva valutazione delle offerte;
- quanto al compendio D), invece, non essendo pervenuta alcuna istanza in concorrenza, si darà corso all'istruttoria come previsto dal citato Regolamento senza la necessità di nomina della commissione;

Dato altresì atto che con riferimento ai compendi da G) a Z) sono pervenute le seguenti istanze:

PROT.	DATA	COMPENDIO	DENOMINAZIONE	NOTE
25882	30/09/2023	G	"chiosco Delfino"	
25804	29/09/2023	I	"Lido San Giorgio"	Porzione
25805	29/09/2023	I	"Lido San Giorgio"	Porzione
25837	29/09/2023	I	"Lido San Giorgio"	
25801	29/09/2023	I BIS	"Chiosco Gabbiano"	Comprende anche porzione del compendio I
25610	28/09/2023	K	"Casa Soggiorno Mater Amabilis Maria Bambina"	Comprende anche il compendio K-BIS
25309	26/09/2023	L	"fronte Bar Fenice"	
25312	26/09/2023	M	"fronte Ristorante alla Gondola e Residence Le Zattere e San Giorgio"	Porzione
25331	26/09/2023	M	"fronte Ristorante alla Gondola e Residence Le Zattere e San Giorgio"	Porzione
25310	26/09/2023	N	"fronte Hotel Montecarlo"	
25308	26/09/2023	O	"fronte Ristorante Pizzeria Hollywood"	
25799	29/09/2023	P	"spettacolo viaggiante Lido del Sole"	
25787	29/09/2023	R	"chiosco Tico Tico"	
23789	11/09/2023	S	"fronte Stella Maris"	
25880	30/09/2023	T	"Camping Dune"	

25879	30/09/2023	T BIS	“fronte villaggio Mare Blu”	
25881	30/09/2023	U	“chiosco Blu”	
25640	28/09/2023	V	“fronte condominio Corinzia”	
25642	28/09/2023	W	“fronte Residence Pineda”	
25803	29/09/2023	X	“fronte Hotel Mediterranée “	
17608	05/07/2023	Z	“attività ludico diportistiche	Lotto n. 29
25361	26/09/2023	Z	“attività ludico diportistiche”	Lotto n. 28
25795	29/09/2023	Z	“attività ludico diportistiche”	Lotti da n. 1 a n. 26
25850	29/09/2023		Istanza nuova concessione	Area non compresa nei compendi approvati
25851	29/09/2023		Istanza nuova concessione	Sottoservizi
25852	29/09/2023		Istanza nuova concessione	Area acque interne
30766	22/11/2023	J	“fronte Villaggio Turistico Internazionale”	Trattandosi di area attualmente non concessionata la domanda anche se presentata oltre il termine del 30.09.2023 è ammissibile.

Preso atto che tra le citate istanze presentate, le seguenti non risultano essere totalmente conformi ai compendi/lotti approvati o sono relative a compendi non individuati:

PROT.	DATA	COMPENDIO	DENOMINAZIONE	MOTIVO NON TOTALE CONFORMITA'
25804	29/09/2023	I	“Lido San Giorgio”	L'istante ha chiesto in concessione una porzione del compendio approvato ai sensi della Deliberazione di Giunta n. 266/2023 che ha previsto che <i>“saranno preferite le proposte che consentiranno alle attività adiacenti/prospicienti, qualora interessate, di mantenere una fascia di rispetto/di esercizio della propria attività compatibilmente alle prescrizioni del PPA, consentendo eventualmente a dette attività di proporre autonoma istanza di assegnazione della relativa porzione di compendio”</i>
25805	29/09/2023	I	“Lido San Giorgio”	Si veda nota che precede
25837	29/09/2023	I	“Lido San Giorgio”	L'istante ha chiesto in concessione l'intera area come da compendio approvato, ma stante la Deliberazione della Giunta n. 266/2023, si è dichiarato disponibile a integrare/modificare la propria domanda.
25801	29/09/2023	I e I BIS	“Chiosco Gabbiano”	L'istante ha chiesto in concessione il compendio I BIS) e porzione del compendio I), per cui si rinvia alle note precedenti.
25610	28/09/2023	K	“Casa Soggiorno Mater Amabilis Maria Bambina”	L'istanza comprende anche il compendio K BIS
25312	26/09/2023	M	“fronte Ristorante alla Gondola e Residence Le Zattere e San Giorgio”	L'istante ha richiesto in concessione una porzione del compendio approvato complementare a quella richiesta dal soggetto che ha presentato istanza prot.n. 25312/2023.
25331	26/09/2023	M	“fronte Ristorante alla Gondola e Residence Le Zattere e San Giorgio”	Si veda nota che precede. L'istante ha inoltre chiesto in concessione un'area di modestissime dimensioni adiacente al compendio approvato dalla Giunta Comunale.
25799	29/09/2023	P	“spettacolo viaggiante Lido del Sole”	L'istante chiede in concessione una superficie molto più estesa di quella individuata dal compendio approvato dalla Giunta Comunale.
25787	29/09/2023	R	“chiosco Tico Tico”	L'istante ha chiesto la concessione per la durata di anni 10, anziché 20, come indicato nella scheda compendio approvata dalla Giunta Comunale.
25850 32731	29/09/2023 14/12/2023	Istanza Integrazione / modifica	Istanza nuova concessione	Compendio non individuato dalla Giunta

Visto l'art. 15, comma 2, del Regolamento per l'uso del demanio marittimo, il quale prevede che: *“L'istanza può essere presentata per l'assegnazione dei comparti/lotti come individuati dalla Giunta comunale ai sensi*

dell'art. 13, comma 3, del presente Regolamento; la richiesta di assegnazione di comparti/lotti differenti da quelli indicati dalla Giunta potrà essere ammessa solo previa valutazione positiva della Giunta Comunale”;

Ritenuto di esprimere, ai sensi del citato articolo 15, le seguenti valutazioni in ordine alle succitate istanze:

PROT.	COMPENDIO	VALUTAZIONE	MOTIVAZIONE - PRESCRIZIONE
25804	I “Lido San Giorgio”	Positiva	Si ritiene di rendere valutazione positiva, limitando tuttavia la profondità della superficie in alcune parti per assicurare la continuità della porzione Est del compendio I) e la sua funzionalità e, nel contempo, consentire ai soggetti istanti di poter usufruire delle aree demaniali in conformità alla Deliberazione di Giunta n.266/2023 (cfr Tabella precedente). Per l’effetto, si individua un nuovo compendio I TER, come meglio indicato nella scheda allegata alla presente Deliberazione.
25805	I “Lido San Giorgio”	Positiva	Per le medesime ragioni della nota che precede si rende valutazione positiva e si individua il compendio I QUATER, con le medesime prescrizioni di cui sopra.
25837	I “Lido San Giorgio”	Positiva	Considerate le note che precedono e considerato che l’istante aveva presentato domanda come da compendio individuato con la deliberazione n. 217/2023, si modifica il compendio, scorporando le aree dei costituendi compendi I TER e I QUATER, come da scheda allegata.
25801	I e I BIS “Chiosco Gabbiano”	Positiva	Considerate le note che precedono, si rende valutazione positiva e si provvede alla modifica del compendio I BIS, fissando la profondità del compendio in linea con i compendi I TER e I QUATER, come da scheda allegata.
25610	K “Casa Soggiorno Mater Amabilis Maria Bambina”	Positiva	Si ritiene di rendere valutazione positiva, atteso che è pervenuta entro i termini fissati un’unica istanza per i compendi K e K BIS e che l’unione dei citati compendi corrisponde sostanzialmente al lotto storicamente esistente. Per l’effetto i due compendi K e K BIS vengono unificati e confluiti nel compendio K, come da scheda allegata.
25312	M “fronte Ristorante alla Gondola e Residence Le Zattere e San Giorgio”	Positiva	Si ritiene di rendere valutazione positiva, atteso che l’istante ha richiesto in concessione una porzione del compendio approvato complementare a quella richiesta dal soggetto che ha presentato istanza prot.n. 25312/2023. Si modifica il compendio M, come da scheda allegata.
25331	M “fronte Ristorante alla Gondola e Residence Le Zattere e San Giorgio”	Positiva	Attesa la nota che precede e considerato che l’istante ha chiesto in concessione un’ulteriore area di modestissime dimensioni (oggi già in concessione) adiacente al compendio approvato, che di fatto non comporta sostanziali modifiche al compendio approvato, si rende valutazione positiva e si individua il compendio M BIS, come da scheda allegata.
25799	P “spettacolo viaggiante Lido del Sole”	Negativa	L’istante ha chiesto in concessione una superficie molto più estesa di quella individuata dalla Giunta Comunale. Si ritiene di non rendere valutazione positiva essendo il compendio richiesto totalmente diverso da quello approvato ed è interesse della pubblica amministrazione che la superficie maggiore richiesta rimanga di fruibilità pubblica.
25787	R “chiosco Tico Tico”	Negativa	L’istante ha chiesto la concessione per la durata di anni 10, anziché 20, come indicato nella scheda compendio approvata dalla Giunta Comunale. Si ritiene per tale ragione di rendere valutazione negativa, essendo interesse pubblico confermare il rilascio di concessione per anni 20, in analogia agli altri compendi similari anche in considerazione degli investimenti previsti dalla L.r.v. n. 33/2002.
25850/32731	Istanza nuova concessione	Positiva	Si ritiene di rendere valutazione positiva in ordine al compendio proposto dall’istante, atteso che viene richiesta in concessione una fascia di parco litoraneo a ridosso della linea demaniale che verrebbe manutentata a cura e spese del futuro concessionario. Si individua pertanto il compendio Z BIS, come da scheda allegata.

Preso atto che non sono pervenute istanze per i seguenti compendi:

COMPENDIO	DENOMINAZIONE
H	Compendio H "spettacolo viaggiante Lido dei Pini"
Q	Compendio Q "campi da tennis Lido del Sole"
Y	Compendio Y "fronte Hotel Hiki"

Visto l'art. 14, primo comma, del Regolamento per l'uso del demanio marittimo, il quale prevede che le procedure selettive per l'assegnazione in concessione di aree demaniali può prendere avvio su istanza di un operatore economico oppure d'ufficio su iniziativa dell'amministrazione comunale, si fornisce indicazione al Servizio Demanio di procedere con la pubblicazione dei relativi bandi, compatibilmente con il carico di lavoro dell'Ufficio;

Considerato che:

- salvo i compendi sopra citati (H), (Q) e (Y) per cui non sono state presentate istanze, per tutti gli altri compendi individuati con le deliberazioni n. 217-266/2023 sono state avviate le procedure selettive per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime e che sono pervenute istanze anche per compendi non individuati;
- con riferimento ai compendi da (A) a (F), come detto, sono già state effettuate le pubblicazioni delle istanze pervenute ai sensi dell'art. 14, comma 3, del Regolamento, mentre per gli altri compendi da (G) a (Z) si è in procinto di procedere con la pubblicazione dell'istanze pervenute;

Dato atto, per quanto sopra, che le procedure selettive, all'evidenza non si concluderanno entro la data del 31.12.2023, termine di efficacia delle concessioni in essere sulla base di proroghe o rinnovi effettuati ai sensi della l. 145/2018 e del d.l. n. 104/2020, come disposto dalla Sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17/2021 (non cassata) in conformità al diritto unionale;

Valutato il carico di lavoro dell'Ufficio demanio, le tempistiche necessarie per lo svolgimento dei procedimenti istruttori in corso e dei molteplici adempimenti da svolgersi, si prevede che le procedure selettive si concluderanno nei primi mesi del 2024;

Considerato che con la perdita di efficacia delle concessioni in essere, i concessionari dovrebbero provvedere al ripristino delle aree demaniali marittime con la rimozione di tutte le opere realizzate, salvo le pertinenze demaniali e le opere da incamerare da parte dell'Agenzia del Demanio;

Dato atto che un tanto comporterebbe il serio e concreto rischio che dette aree non possano essere attrezzate e riallestite in tempo utile per la prossima stagione balneare con le evidenti conseguenze negative per l'intera località di Bibione, senza considerare che il disallestimento sarebbe antieconomico e non ragionevole qualora in esito alle procedure selettive il concessionario uscente dovesse essere riconfermato ovvero dovesse applicarsi la disposizione recata dall'art. 14, comma 5, lett. a) del vigente Regolamento per l'uso del demanio marittimo;

Dato atto che talune attività svolte in demanio hanno necessità, già a partire da gennaio 2024, di programmare le prenotazioni turistiche e di selezionare/confermare il personale per la prossima stagione;

Atteso che:

- si impone l'obbligo dell'autorità delegata alla gestione del demanio marittimo (il Comune) di adottare l'azione amministrativa di competenza prima della scadenza del 31.12.2023, al fine di evitare i conseguenti pregiudizi per il pubblico ed il privato interesse determinati dalla particolare situazione giuridica fin qui evidenziata, anche sotto il profilo penale (dal 01.01.2024, in caso di inerzia

dell'Ufficio, tutti i concessionari si troverebbe soggetti alla contestazione del reato previsto dall'art. 1161 CdN - *Abusiva occupazione di spazio demaniale*) e, quindi, di procedere con il differimento dell'efficacia dei titoli concessori/autorizzazioni per ragioni oggettive ai sensi dell'art. 3 della legge 5 agosto 2022 n. 118;

- si impone inoltre la necessità di risolvere le problematiche relative a lotti concedibili interessati da sottoservizi o da opere di facile rimozione, ovvero da opere di difficile rimozione, costituenti anche in via presuntiva o potenziale pertinenze demaniali;

Atteso altresì che il differimento della data di scadenza delle concessioni/autorizzazioni in capo agli attuali concessionari, per il tempo necessario a concludere i procedimenti in corso ovvero per l'esperimento della stagione balneare 2024, risponde alla necessità di perseguire rilevanti interessi pubblici, individuabili:

- nell'esigenza di garantire il più proficuo uso del demanio marittimo, mantenendolo occupato, e quindi produttivo, anche che nelle more di tali procedure;
- nella necessità di salvaguardare lo svolgimento, anche per la stagione estiva 2024, di attività centrali per l'economia cittadina e il suo indotto;
- nell'evitare perdite di gettito per lo Stato (mancata corresponsione di canoni demaniali di rilevante ammontare) con conseguenti ricadute negative anche per Regione e Comune (mancato pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni);

Ritenuto pertanto, alla luce dell'illustrato quadro normativo per come interpretato dall'Autorità Giudiziaria e dalla Commissione Europea e dell'attuale situazione delle procedure in corso, al fine di assicurare il regolare svolgimento della prossima stagione balneare a tutela dell'economia dell'intera località di Bibione e di tutti coloro che ivi prestano attività lavorativa, di fornire indirizzo al Dirigente del Servizio Demanio affinché si attivi ad adottare, non oltre il 29 dicembre 2023, un provvedimento di differimento del termine di efficacia delle attuali concessioni/autorizzazioni per cui è pendente una procedura selettiva o per cui è stata presentata istanza:

- sino al 31.10.2024, per tutte quelle attività svolte in area demaniale che prevedono tempi di allestimento ed organizzazione del personale e/o delle prenotazioni lunghi che non consentirebbero al concessionario entrante, soprattutto, se diverso dall'uscente di garantire la piena operatività dell'attività per la prossima stagione;
- per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure per tutte le altre concessioni;
- in ogni caso, per 60 giorni successivi all'assegnazione della nuova concessione, il termine per la rimozione delle opere amovibili e di quelle inamovibili che lo Stato non incameri, come previsto dall'art. 14, comma 5, lett. a) del Regolamento;

Dato atto che il suddetto differimento:

- è in linea con i principi di leale collaborazione tra Pubblica Amministrazione e concessionari, di ragionevolezza amministrativa e buon andamento della P.A.;
- è previsto dall'art. 3, comma 3, della l. n. 118/2022 (anche nella formulazione precedente alla modifica operata dal decreto-legge 28 dicembre 2022 n. 198, conv. nella legge 24 febbraio 2023 n. 14) e non è stato oggetto di censura da parte della giurisprudenza sopra menzionata in ragione dell'eccezionalità dei suoi presupposti;
- in quanto determinato, contenuto nel tempo massimo del 31.10.2024 e correlato all'andamento delle procedure selettive già in corso, non può configurarsi come una proroga generalizzata di tutte le concessioni/autorizzazioni demaniali, e quindi non si pone in contrasto con la normativa eurounitaria;

Richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 135 del 29.12.2022, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2023-2025 (ART. 170, COMMA 1, D.LGS. 267/2000”;
- la deliberazione consiliare n. 136 del 29.12.2022, avente ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 17.01.2023, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2023-2025 e s.m.i.;
- la deliberazione consiliare n. 32 del 27 aprile 2023 con la quale è stato approvato il Rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2022;

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento competente ad adottare i pareri non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del dirigente del Settore Economico Finanziario, espressi in ottemperanza all’art 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l’art. 48 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati e condivisi nel loro contenuto:

1. di rendere valutazione positiva con riferimento alle seguenti istanze pervenute, per tutte le ragioni esposte:

PROT.	COMPENDIO	VALUTAZIONE
25804	I “Lido San Giorgio”	Positiva
25805	I “Lido San Giorgio”	Positiva
25837	I “Lido San Giorgio”	Positiva
25801	I e I BIS “Chiosco Gabbiano”	Positiva
25610	K “Casa Soggiorno Mater Amabilis Maria Bambina”	Positiva
25312	M “fronte Ristorante alla Gondola e Residence Le Zattere e San Giorgio”	Positiva
25331	M “fronte Ristorante alla Gondola e Residence Le Zattere e San Giorgio”	Positiva
25850/32731	Istanza nuova concessione	Positiva

2. di modificare, in conseguenza delle valutazioni positive di cui al punto che precede, i seguenti compendi approvati con precedenti Deliberazioni n. 217-266/2023, come da schede allegate:
 - compendi I), I BIS), K) e M);
3. di individuare in conseguenza delle valutazioni positive di cui al punto 1 i seguenti nuovi compendi, come da schede allegate:
 - compendi I TER), I QUATER), M BIS) e Z BIS);
4. di rendere valutazione negativa in ordine alle seguenti istanze per le motivazioni in premessa:

PROT.	COMPENDIO	VALUTAZIONE
25799	P "spettacolo viaggiante Lido del Sole"	Negativa
25787	R "chiosco Tico Tico"	Negativa

5. di fornire indirizzo di avviare d'ufficio le procedure selettive mediante pubblicazione dei bandi, compatibilmente con il carico di lavoro dell'Ufficio Demanio, relativamente ai seguenti compendi: H), Q), Y), P) e R), secondo i criteri già definiti nelle tabelle allegate al vigente Regolamento applicabili ai singoli compendi:

COMPENDIO	DENOMINAZIONE
H	Compendio H "spettacolo viaggiante Lido dei Pini"
Q	Compendio Q "campi da tennis Lido del Sole"
P	Spettacolo viaggiante Lido del Sole"
R	Chiosco Tico Tico
Y	Compendio Y "fronte Hotel Hiki "

6. di fornire indirizzo al Dirigente del Servizio Demanio affinché si attivi ad adottare, non oltre il 29 dicembre 2023, un provvedimento di differimento del termine di efficacia delle attuali concessioni/autorizzazioni per finalità turistico-ricreative e sportive per cui è pendente una procedura selettiva o per cui è stata presentata istanza:
- sino al 31.10.2024, per tutte quelle attività svolte in area demaniale che prevedono tempi di allestimento ed organizzazione del personale e/o delle prenotazioni lunghi che non consentirebbero al concessionario entrante, soprattutto, se diverso dall'uscente di garantire la piena operatività dell'attività per la prossima stagione;
 - per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure per tutte le altre concessioni;
 - in ogni caso, per 60 giorni successivi all'assegnazione della nuova concessione, il termine per la rimozione delle opere amovibili e di quelle inamovibili che lo Stato non incameri, come previsto dall'art. 14, comma 5, lett. a) del Regolamento;
7. di specificare sin d'ora che i titoli concessori derivanti dagli atti di aggiudicazione che verranno assunti in esito alle procedure ad evidenza pubblica in corso o da attivare avranno efficacia a far data dal rilascio del titolo e, comunque, nel rispetto dei termini di cui al punto precedente, onde appunto non pregiudicare il buon esito dell'attività stagionale per il 2024;
8. di specificare altresì che, al fine di non pregiudicare la posizione di soggetti terzi nell'ambito dei procedimenti ad evidenza pubblica in corso o avviati di cui trattasi, durante il periodo di efficacia differita delle concessioni in essere, potranno essere autorizzati esclusivamente gli investimenti necessari a mantenere efficiente e proficuo l'utilizzo ordinario del demanio in concessione; tali investimenti, di qualunque natura e valore essi siano, saranno comunque realizzati a rischio anche economico del concessionario e, quindi, senza pregiudizio per le valutazioni e decisioni che l'ente assumerà nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica ivi compreso l'eventuale obbligo di rimozione senza indennizzo al termine del periodo di efficacia differita della concessione;
9. di specificare infine che sono comunque da ritenersi salve e impregiudicate eventuali diverse determinazioni motivate che, caso per caso, l'amministrazione comunale si riserva di assumere nel perseguimento di specifiche esigenze e/o interessi pubblici rilevanti.

Con separata votazione, favorevole ed unanime, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Servizio Demanio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: VALUTAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 15, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO PER L'USO DEL DEMANIO MARITTIMO DELLE ISTANZE DI ASSEGNAZIONE COMPENDEI/LOTTI DIFFERENTI DA QUELLI APPROVATI. INDIRIZZO DI PROCEDERE CON L'AVVIO DEI BANDI AI SENSI DELL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO E CON IL DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI SCADENZA DELLE CONCESSIONI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, li
20/12/2023

Il Dirigente del Settore
F.TO DOTT. LUCA VILLOTTA

Servizio Demanio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: VALUTAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 15, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO PER L'USO DEL DEMANIO MARITTIMO DELLE ISTANZE DI ASSEGNAZIONE COMPENDEI/LOTTI DIFFERENTI DA QUELLI APPROVATI. INDIRIZZO DI PROCEDERE CON L'AVVIO DEI BANDI AI SENSI DELL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO E CON IL DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI SCADENZA DELLE CONCESSIONI.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, li
20/12/2023

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
F.todott. Luca Villotta

Il presente verbale di deliberazione in data 20/12/2023 n.361 viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to Flavio Maurutto

IL Segretario GENERALE
F.to Dott.ssa Tamara Plozzer

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

Si attesta che la presente deliberazione diventerà esecutiva in data 07/01/2024, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, co. 3, D.Lgs. n. 267/2000).

li, 28/12/2023

L'impiegato di Segreteria
Serena Scandolara

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi n.15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, Legge n. 69/2009).

San Michele al Tagliamento, li 28/12/2023

L'impiegato di Segreteria
Serena Scandolara

Copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.

San Michele al Tagliamento, li 28/12/2023

L'impiegato di Segreteria
Serena Scandolara

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SCANDOLARA SERENA

CODICE FISCALE: TINIT-SCNSRN81S70E473K

DATA FIRMA: 28/12/2023 17:52:07

IMPRONTA: 39666665636564353563653432633264303136623435643233366433363465303165386536383036